CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 272

ADOZIONE MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE SCUOLE DI MUSICA E DELLE BANDE MUSICALI ORGANIZZATE NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO

presentata il 10 marzo 2022 dai Consiglieri Venturini e Bozza

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che le associazioni culturali, qualora costituite nella forma dell'associazione senza scopo di lucro, fino all'effettiva entrata in vigore del codice del terzo settore approvato con decreto legislativo 117/2017 godono di importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili e, tra le facilitazioni più rilevanti, è utile ricordare l'attuale fruibilità di regimi fiscali forfettari previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dall'articolo 145 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nonché la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali del sodalizio;

RILEVATO che dal 23 novembre 2021 è operativo il Registro Unico nazionale del terzo Settore (RUNTS) e che è stato prorogato al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale già iscritte ai registri regionali, possono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore con le modalità previste dall'articolo 101 decreto legislativo 117/2017 Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018;

RICORDATO che la migrazione nel RUNTS non è obbligatorio ma che la mancata iscrizione nel predetto registro impedirà alle associazioni culturali non iscritte di potersi convenzionare con le pubbliche amministrazioni al fine dello svolgimento delle attività e per la erogazione di contributi pubblici;

CONSIDERATO che per le associazioni culturali, per effetto della riforma del Terzo settore, a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 117 del 2017, verrà meno la possibilità di fruire della de-commercializzazione delle "quote di frequenza" versate dai propri

associati/tesserati (articolo 148 TUIR) nonché esclusa l'applicabilità del regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991;

RILEVATO più in particolare che, con l'entrata in vigore delle nuove norme fiscali previste dal codice del terzo Settore, le agevolazioni fiscali in materia di iva previste dalla legge 398/1991 verranno mantenute solo a favore delle associazioni culturali che possano ottenere il riconoscimento come associazione di promozione sociale e che in molti casi però le scuole di musica e le bande musicali non possono assumere la veste di associazione di promozione sociale;

VALUTATO che la banda musicale è presidio culturale territoriale ed è una risorsa da valorizzare, e che la pratica artistica a carattere amatoriale costituisce fattori di crescita socio-culturale;

RITENUTO che il servizio reso dalle scuole di musica e dalle bande musicali organizzate in associazioni culturali debba essere riconosciuto e favorito in quanto mira al coinvolgimento della popolazione, sia in qualità di spettatore che di fruitore della formazione musicale, e giustifica il supporto per il mantenimento di una caratteristica culturale così radicata nel nostro Paese e nella nostra Regione che vede coinvolti, a livello nazionale, circa 180.000 strumentisti per una presenza stimata di 6.000 bande musicali attive in Italia e circa 120.000 allievi;

CONSIDERATO che l'aumento dei carichi di natura burocratico-amministrativa, gli adempimenti normativi e delle spese di gestione sono incompatibili con la sopravvivenza di queste associazioni che vivono quasi esclusivamente grazie al volontariato di amatori del settore;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1) a farsi parte attiva verso il Governo affinché in relazione alla problematica di cui in premessa si attivi per prevedere la concessione di un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali e scuole di musica costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro, valutando contestualmente la possibilità di una loro equiparazione al regime fiscale applicato alle associazioni sportive dilettantistiche e in particolare a consentire di continuare a beneficiare della legge n. 398/1991 e dell'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi ripristinando così il regime fiscale previsto originariamente dall'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prima della modifica apportata dall'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

2) a richiedere al Governo, nelle more dell'attivazione richiesta al punto 1, di prorogare ulteriormente la scadenza del termine entro il quale operare la scelta indicata dal Codice del Terzo Settore in relazione all'iscrizione al RUNTS.